



*Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica  
DG AGEBIL

***Programma destinato alle scuole di cui all'articolo 23 del Regolamento (UE) n. 1308 del 2013. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 597556 del 26 ottobre 2023 – Programma frutta e verdura nelle scuole, anno scolastico 2024/2025.***

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e, in particolare, gli articoli contenuti nella Sezione I di cui alla Parte II, titolo I, capo II, come modificato dal regolamento (UE) n. 791/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016, che ha trovato applicazione dal 1° agosto 2017;

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/795 del Consiglio dell'11 aprile 2016 che, nel modificare il regolamento (UE) n. 1370/2013 recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, fissa le modalità di ripartizione delle risorse complessivamente assegnate tra le diverse voci di spesa del Programma destinato alle scuole;

**VISTO** il regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione del 3 novembre 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici;

**VISTO** il regolamento delegato (UE) 2017/40 della Commissione del 3 novembre 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda l'aiuto dell'Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione;

**VISTA** la decisione di esecuzione (UE) 2023/106 della Commissione dell'11 gennaio 2023, che stabilisce le ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione agli Stati membri per frutta, verdura e latte destinati alle scuole per il periodo dal 1° agosto 2023 al 31 luglio 2029;

**VISTA** la Strategia nazionale del Programma destinato alle scuole in Italia, 1° agosto 2023-31 luglio 2029, comunicata alla Commissione Europea in data 10/10/2024;

**VISTE** le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo Regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'articolo 12, statuyente che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 5, rubricato “Procedura valutativa”;

**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023, n. 178 recante “Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell’articoli 1, comma 2, del decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

**VISTO** il decreto ministeriale del 31 gennaio 2024, n. 47783, recante “Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del D.P.C.M. n. 178 del 16/10/2023”, registrato della Corte dei conti il 23/02/2024 al n. 288;

**VISTA** la direttiva generale del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2024, emanata con D.M. 31 gennaio 2024 n. 45910, registrata dalla Corte dei conti in data 23/02/2024 al n.280;

**VISTA** la direttiva dipartimentale n. 85479 del 21 febbraio 2024, registrata dall’organo di controllo in data 28/02/2024 al n. 129, con la quale sono state impartite anche Direzione generale degli affari generali e del bilancio, le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella direttiva del Ministro ed assegnate le risorse finanziarie e umane per la realizzazione dei correlati obiettivi operativi e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

**VISTA** la direttiva dipartimentale integrativa n. 150351 del 29 marzo 2024, registrata al n. 255, in data 11/04/2024, dall’Organo di controllo;

**VISTA** la direttiva dipartimentale integrativa n. 260758 dell’11 giugno 2024, registrata dall’Organo di controllo in data 13 giugno 2024 al n. 437;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 febbraio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 6 marzo 2024 al n. 314, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Teresa Nicolazzi l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale degli Affari generali e del Bilancio, nell’ambito del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i;

**VISTA** la direttiva direttoriale della Direzione generale AGEBIL prot. 0296809 del 3 luglio 2024, registrata presso gli Organi di controllo con atto n. 497 del 5 luglio 2024;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 597556 del 26 ottobre 2023 recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi diretti all'attuazione del Programma destinato alle scuole di cui all'articolo 23, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 1308 del 2013;

**VISTO** il decreto ministeriale n. 460694 del 18 settembre 2024, recante Modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 26 ottobre 2023, n. 597556;

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

#### **(Finalità)**

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 1 del decreto ministeriale n. 597556 del 26 ottobre 2023, come modificato dal decreto ministeriale n. 0460694 del 18 settembre 2024, individua, in coerenza con la Strategia nazionale, i requisiti di accesso dei richiedenti, le condizioni di ammissibilità e i criteri di valutazione dei progetti, le spese ammissibili, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande, le modalità per lo svolgimento dell'istruttoria e per la concessione ed erogazione dei contributi relativi alla fornitura e alla distribuzione di prodotti ortofrutticoli destinati alle scuole nonché all'attuazione delle misure educative di accompagnamento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lett. a) e lett. b) del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

### **Articolo 2**

#### **(Attività finanziabili e spese ammissibili)**

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1 del presente decreto, in coerenza con la Strategia nazionale e con la normativa unionale e nazionale di riferimento, possono essere finanziati progetti aventi ad oggetto:

- a) la fornitura e la distribuzione dei prodotti previsti dalla Strategia nazionale agli alunni degli istituti scolastici primari aderenti al Programma;
- b) la realizzazione di specifiche misure di accompagnamento, a favore degli alunni degli istituti scolastici primari aderenti al Programma.

2. Le attività di cui al precedente comma 1, lettera a) prevedono la distribuzione di prodotti ortofrutticoli da effettuare, secondo uno specifico calendario programmato dal soggetto richiedente e approvato dal Ministero, presso gli istituti aderenti nel rispetto del Programma di distribuzione descritto nel progetto.

3. Le attività di cui al precedente comma 1, lettera b) devono essere rivolte a tutti gli alunni partecipanti al programma per l'ambito territoriale di riferimento e devono prevedere la realizzazione di:

- materiale informativo volto ad promuovere la conoscenza dei bambini sull'agricoltura e sulle sane abitudini alimentari, sulle filiere alimentari locali, sull'agricoltura biologica, sulla produzione sostenibile, sulla lotta agli sprechi alimentari e sull'importanza del corretto smaltimento degli imballaggi utilizzati;
- materiale promozionale coerente con il programma (borsette termiche, shopper, borracce etc...).

4. Nell'ambito delle misure di cui al precedente comma 1, lett. b) è richiesta altresì la realizzazione di almeno una delle attività di seguito riportate, rivolte ad almeno il 25% degli studenti partecipanti al programma nell'ambito territoriale di riferimento:

- istituzione e mantenimento di orti scolastici;
- organizzazione di visite a fattorie, aziende didattiche o aziende ortofrutticole e di attività analoghe volte ad avvicinare i bambini all'agricoltura;
- organizzazione di corsi di degustazione;
- organizzazione di corsi di formazione;
- laboratori sensoriali;
- giochi o attività ludico-didattiche;
- organizzazione di iniziative divulgative sui temi della corretta alimentazione e della sostenibilità ambientale;
- realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali per bambini (libri con favole o fumetti sulla corretta alimentazione e simili).

5. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e b) sono avviate dopo la pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 7 del presente decreto e devono concludersi entro la fine dell'anno scolastico.

6. L'elenco e le caratteristiche dei prodotti, le quantità minime oggetto di distribuzione, la stagionalità dei prodotti, le modalità di confezionamento e imballaggio, le caratteristiche minime degli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo e le relative modalità attuative sono disciplinati dall'Allegato 1 al presente decreto denominato "Allegato tecnico".

7. Le spese ammissibili sono precisate nell'Allegato 2 al presente decreto, denominato "Spese ammissibili".

### **Articolo 3**

#### **(Risorse e intensità del contributo richiedibile)**

1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi quali contributi a fondo perduto a rimborso delle spese ammissibili.

2. Le risorse complessivamente assegnate allo Stato membro per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 del presente decreto, in coerenza con la Strategia nazionale del Programma destinato alle scuole in Italia, per l'anno scolastico 2024/2025 sono pari a euro 14.146.779,80.

3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite proporzionalmente per ciascun ambito territoriale secondo la seguente tabella:

Ambito territoriale	Contingente studenti	Contributo massimo disponibile per distribuzione per ambito territoriale	Contributo massimo disponibile per misure accompagnamento per ambito territoriale	Totale Contributo massimo disponibile per ambito territoriale
1 (Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta)	93.600	€ 1.162.198,85	€ 216.049,79	€ 1.378.248,63
2 (Lombardia)	131.500	€ 1.632.790,04	€ 303.531,48	€ 1.936.321,53
3 (Veneto - PP.AA. Trento e Bolzano)	102.200	€ 1.268.982,07	€ 235.900,51	€ 1.504.882,59
4 (E. Romagna - Marche - Friuli V.G.)	86.000	€ 1.067.832,27	€ 198.507,28	€ 1.266.339,55
5 (Lazio)	125.000	€ 1.552.081,79	€ 288.528,03	€ 1.840.609,82

6 (Campania – Molise)	122.600	€ 1.522.281,82	€ 282.988,29	€ 1.805.270,11
7 (Puglia – Basilicata)	96.500	€ 1.198.207,14	€ 222.743,64	€ 1.420.950,78
8 (Calabria – Sicilia)	94.500	€ 1.173.373,83	€ 218.127,19	€ 1.391.501,02
9 (Toscana - Umbria - Abruzzo - Sardegna)	108.840	€ 1.351.428,66	€ 251.227,12	€ 1.602.655,78
TOT.	960.740	€ 11.929.176,48	€ 2.217.603,32	€ 14.146.779,80

4. Il contingente studenti indicato per ciascun ambito territoriale costituisce il valore massimo di partecipazione, tenuto conto delle risorse disponibili.

#### **Articolo 4** **(Requisiti soggettivi)**

1. Possono presentare progetti per l'attuazione degli interventi:

- a) i produttori del settore ortofrutticolo nonché i fornitori o distributori di prodotti di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) del Regolamento UE 2017/40;
- b) le organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'articolo 152 del regolamento (UE) 1308/2013 e le loro filiali controllate per almeno il 90%;
- c) le associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli di cui all'articolo 156 del regolamento (UE) 1308/2013 e le loro filiali controllate per almeno il 90%;
- d) le società cooperative e i consorzi tra i produttori ortofrutticoli;
- e) le associazioni temporanee di impresa e di scopo, costituite o costituende tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma.

2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di ordine generale:

- a) non aver ricevuto condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
  - i. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
  - ii. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - iii. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - iv. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

- v. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - vi. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
  - vii. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - viii. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) insussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- c) insussistenza delle condizioni di cui ai precedenti punti a) e b) anche se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:
- i. dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  - ii. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
  - iii. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
  - iv. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
  - v. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
  - vi. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
  - vii. del direttore tecnico o del socio unico;
  - viii. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti;
- d) non aver ricevuto sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- e) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999;
- f) non essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale o di non essere in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di non avere in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure;
- g) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) insussistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai

contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata nella Parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o dall'articolo 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. o dall'articolo 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014 e s.m.i.;

j) non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che le Autorità Italiane sono tenute a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 2015/1589, del Consiglio del 13 luglio 2015.

3. I soggetti richiedenti devono, inoltre, essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di capacità tecnica-professionale e di capacità economico-finanziaria, attestati mediante dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato 5-a, del presente decreto:

a) iscrizione nel Registro delle Imprese, ovvero all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività produttive Imprese e del Made in Italy (nel caso di cooperative di produzione e lavoro);

b) avere realizzato, nell'ultimo triennio, un fatturato relativo ai prodotti ortofrutticoli di importo almeno pari all'entità del contributo per l'ambito territoriale a cui si partecipa oppure commercializzazione, nell'ultimo triennio di un volume di prodotto ortofrutticolo di importo pari all'entità del contributo per l'ambito territoriale a cui si partecipa;

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato e/o di volume di prodotto ortofrutticolo è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto;

c) svolgimento delle attività di comunicazione e promozione;

d) possesso di adeguate capacità logistiche.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3, lett. c) e d) può essere attestato tramite uno o più soggetti terzi. A tal fine, il richiedente dichiara, secondo il format dell'Allegato 5-a, che intende avvalersi delle risorse di terzi per acquisire uno dei predetti requisiti.

5. Ai fini di cui al precedente comma 4, il richiedente allega alla domanda di partecipazione:

a) la dichiarazione del soggetto terzo, redatta secondo gli schemi di cui all'Allegato 5-b e 5-c, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente comma 2 e il possesso dei requisiti di ordine speciale oggetto di avvalimento, nonché l'impegno, verso il richiedente che si avvale e verso l'Amministrazione, a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse oggetto di avvalimento;

b) il contratto di avvalimento ovvero atto equivalente.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti soggettivi di cui al comma 2 e i requisiti di cui al precedente comma 3, lett. a) e b).

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti soggettivi di cui al precedente comma 2 o quelli di cui al precedente comma 3 lett. c) e d), il richiedente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. Contestualmente il richiedente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

6. In caso di partecipazione in forma associata, i requisiti soggettivi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 lett. a) devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento anche da costituire. I requisiti relativi alle capacità tecniche, finanziarie e logistiche di cui al comma 3 lett b), c) e d) devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso, salvo il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi del precedente comma 4.

## **Articolo 5**

### **(Presentazione dei progetti e contenuto della domanda di contributo)**

1. I richiedenti di cui al comma 1, lett. a) dell'articolo 4 del presente decreto, che presentano un progetto nelle forme aggregative di cui alle lettere b), c), d) ed e), non possono presentare un progetto per lo stesso ambito territoriale in forma individuale.

2. I richiedenti possono presentare in forma singola o associata un massimo di tre domande in differenti ambiti territoriali, ma può essere ammesso a contributo un solo progetto.

3. Le istanze, i progetti e tutta la documentazione di seguito elencata devono essere inoltrati, a pena di esclusione per irricevibilità, a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [programmi.scuole@pec.masaf.gov.it](mailto:programmi.scuole@pec.masaf.gov.it), **entro e non oltre il giorno 2 dicembre h. 12:00.**

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di scadenza per la presentazione della domanda, farà fede unicamente la data e l'ora di invio della pec.

Nell'oggetto della pec il proponente dovrà indicare la seguente dicitura: "DOMANDA DI CONTRIBUTO FVNS 2024-2025 - AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO ..."

Alla pec dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) la domanda di contributo redatta secondo il relativo modello di cui all'Allegato 4;
- b) il progetto, redatto dal richiedente in conformità al modello di cui all'Allegato 6. Il progetto deve obbligatoriamente contenere la dimostrazione della ragionevolezza dei costi dichiarati, secondo quanto stabilito nel successivo articolo 6;
- c) la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche, logistiche e finanziarie, in conformità al modello di cui all'Allegato 5-a, con allegata la documentazione di prova di cui all'articolo 4, comma 3, lett. b) ed e);
- d) laddove il soggetto proponente intenda avvalersi delle risorse di terzi per acquisire uno dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 4, comma 3, lett. c) e d) per i servizi di comunicazione e promozione e per i servizi di logistica, la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso di detti requisiti, in conformità ai modelli di cui all'Allegato 5-b e 5-c, nonché il contratto di avvalimento o atto equivalente;
- e) dichiarazione sostitutiva antimafia, conforme all'Allegato 7 al presente decreto. In caso di associazioni temporanee di impresa e di scopo, la dichiarazione sostitutiva deve essere resa dal legale rappresentante di ciascuna impresa aderente.

4. I richiedenti che presentano domanda come associazioni temporanee di impresa e di scopo già costituita al momento della presentazione della domanda, devono presentare copia conforme dell'atto di costituzione dell'associazione debitamente registrato. I richiedenti che presentano domanda come associazione temporanea di impresa e di scopo costituenda devono presentare un impegno a costituire l'associazione redatto in conformità all'Allegato 8 del presente decreto.



Tutti i documenti sopra riportati sono prodotti in formato PDF (non scannerizzati) e firmati digitalmente dal legale rappresentante.

## **Articolo 6** **(Requisiti minimi dei progetti)**

1. I progetti, pena l'esclusione, devono soddisfare, contestualmente, i seguenti requisiti minimi:

- fornitura di almeno il 10% di prodotti biologici sul totale della fornitura;
- fornitura di almeno il 20% di prodotti certificati DOP e IGP sul totale della fornitura;
- fornitura di almeno il 20% di prodotti provenienti da coltivazioni della regione di destinazione dell'ambito territoriale a cui si partecipa sul totale della fornitura, anche nell'ottica del miglioramento qualitativo del prodotto e della sostenibilità ambientale legata alla logistica;
- fornitura, per la quota restante rispetto al biologico e ai prodotti certificati DOP e IGP, di prodotti da produzione integrata certificata (SQNPI) o da regimi equivalenti a livello internazionale;
- fornitura di imballaggi riciclabili e/o riutilizzabili e, comunque, biodegradabili oppure di imballaggi quali vaschette in cartoncino oppure in polpa di legno oppure anche solo rete oppure di carta/cartone;
- svolgimento delle misure di accompagnamento previste all'articolo 2, comma 3, ed almeno una tra quelle previste all'articolo 2, comma 4.

2. Il progetto deve essere corredato da documentazione idonea a dimostrare la congruità dei costi dei prodotti e dei servizi.

La congruità dei costi dei prodotti e dei servizi è dimostrata tramite indagini di mercato, mediante la presentazione di tre preventivi comparabili, resi da fornitori indipendenti tra di loro e rispetto al richiedente, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione. Il richiedente dovrà procedere alla scelta del preventivo con il prezzo più basso. Nel caso in cui, invece, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, venga scelto un preventivo differente, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della diversa scelta. I preventivi devono essere intestati al soggetto proponente.

In caso di autoproduzione di prodotti o servizi, anche per effetto di conferimento, la congruità può essere dimostrata attraverso uno dei seguenti mezzi:

- indagini di mercato;
- comparazione dei costi con i parametri ufficiali elaborati da enti nazionali ed esteri;
- allegazione dei prezzi di mercato o qualsiasi ulteriore metodo oggettivo.

## **Articolo 7** **(Valutazione dei progetti)**

1. Per l'istruttoria delle domande e la valutazione dei progetti, il Ministero si avvale di un Comitato di valutazione nominato dopo il termine di presentazione delle domande.

2. Il Comitato accerta la ricevibilità e ammissibilità delle domande presentate, verificando che le stesse siano state trasmesse nei termini e secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 5 ed il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4. Il Comitato accerta, altresì, la completezza e la regolarità della documentazione presentata.

3. Il Comitato valuta, tra l'altro, la ragionevolezza dei costi sulla base della documentazione prodotta dal richiedente ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del presente Decreto.
4. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità della documentazione presentata, il Comitato ne dà comunicazione al RUP che richiede la documentazione e/o i chiarimenti utili. Il RUP, in caso di soccorso istruttorio, assegna al soggetto richiedente un congruo termine non inferiore a 5 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate.
5. Il Comitato procede alla valutazione dei progetti per ciascun ambito territoriale e all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di valutazione esplicitati nell'Allegato 3 al presente Decreto.
6. Il punteggio massimo attribuibile dal Comitato sulla base degli ambiti di valutazione riportati nell'Allegato 3 è pari a 100 (cento) punti. Il punteggio minimo conseguibile è 60 (sessanta), il mancato raggiungimento del quale determina il non inserimento in graduatoria e la non ammissibilità a finanziamento del progetto.
7. Il Comitato, tramite il RUP, può chiedere al proponente, in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare chiarimenti e/o documenti, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. I chiarimenti e/o i documenti richiesti devono pervenire entro il termine indicato, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. Nel caso di inutile decorso dei termini il Comitato procede a escludere il richiedente.
8. Il Comitato, terminata la valutazione, predispone, per ciascun ambito territoriale, la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo; nel caso di parità è preferito il progetto che ha ottenuto il punteggio maggiore nell'ambito di valutazione A.
9. A seguito della pubblicazione della graduatoria, il Ministero invia ad AGEA i dati relativi all'istruttoria effettuata e la documentazione relativa a ciascun progetto ammesso a contributo, affinché svolga i compiti di cui ai successivi artt. 11, 12 e 13 del presente decreto.
10. Il possesso dei requisiti di capacità tecnica-professionale e di capacità economico-finanziaria è comprovato mediante acquisizione di uno o più dei seguenti documenti: - copia del registro IVA o da analogo documento attestante il volume di prodotto commercializzato; - contratti stipulati con committenti pubblici o privati completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; - per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande corredati della nota integrativa; - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

## **Articolo 8**

### **(Modifiche dei soggetti richiedenti e beneficiari)**

1. Non sono ammesse, pena l'esclusione, le modifiche alla composizione dei soggetti richiedenti nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la pubblicazione della graduatoria.
2. Nei casi di richiedenti in forma aggregata di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 del presente decreto, è consentito il recesso di uno o più richiedenti a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
3. Non è ammessa alcuna modifica del beneficiario tranne nei casi previsti dal Codice Civile, previo accertamento sulla permanenza dei requisiti di ordine generale e speciali in capo al soggetto subentrante.

4. Ogni variazione soggettiva deve essere preventivamente comunicata e approvata dall'Amministrazione.

#### **Articolo 9 (Variazioni ai progetti)**

1. Eventuali variazioni del Progetto sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero, che vi provvede sentito il Comitato di valutazione di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto.

2. Non è ammessa alcuna variazione che comporti il cambiamento o l'eliminazione di elementi del progetto che abbiano determinato l'attribuzione dei punteggi di cui all'Allegato 3 al presente decreto, o che comporti la modifica della ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 3, tra contributo destinato alla distribuzione e contributo destinato alle misure di accompagnamento.

3. Fermo restando l'importo di contributo concesso, gli scostamenti in aumento o diminuzione compensativi tra le voci di costo del piano finanziario approvato sono consentiti nella misura massima del 10%. Tali scostamenti devono essere tempestivamente comunicati dai beneficiari al Ministero e ad AGEA.

4. Le eventuali istanze di variazione relative al costo dei prodotti o dei servizi correlati alla distribuzione devono essere corredate da documentazione giustificativa volta a comprovare la richiesta, secondo le modalità indicate all'articolo 6, comma 2, del presente decreto, al fine di attestare la congruità dei nuovi prezzi di mercato.

#### **Articolo 10 (Variazioni del numero degli alunni)**

1. Per ciascun ambito territoriale, in caso di diminuzione o aumento superiori al 2% del numero degli alunni partecipanti al Programma, il beneficiario ne dà comunicazione al Ministero, al seguente indirizzo pec [programmi.scuole@pec.masaf.gov.it](mailto:programmi.scuole@pec.masaf.gov.it).

2. Qualora, all'esito delle verifiche sulla partecipazione degli alunni per ciascun ambito territoriale sopra indicato, dovesse riscontrarsi uno scostamento in negativo del numero degli alunni iscritti di cui al precedente articolo 3, comma 3, il richiedente può presentare una istanza di variazione, corredata da una versione rimodulata del progetto e da adeguata documentazione giustificativa dei costi proposti.

3. L'Amministrazione, tenuto conto dell'entità della variazione del numero degli studenti, sentito il Comitato in merito al mantenimento dei punteggi assegnati al progetto, può assentire, in coerenza con quanto previsto nell'Allegato tecnico, la realizzazione di ulteriori distribuzioni regolari o speciali e/o una corrispondente riduzione, proporzionale al numero delle distribuzioni effettivamente realizzabili, dell'importo del progetto proposto, con corrispondente riduzione del contributo concesso.

#### **Articolo 11 (Compiti di AGEA)**

1. Ai sensi dell'articolo 7.6 della Strategia nazionale 2023/2029 e dell'articolo 2 dello Statuto approvato con decreto interministeriale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 agosto 2023, all'organismo pagatore AGEA sono delegate le attività di controllo e di pagamento ai sensi della normativa comunitaria vigente.

2. AGEA, sentito il Ministero, redige e pubblica, sul proprio portale, le istruzioni operative, relative alle modalità di presentazione delle domande di pagamento e alla successiva attività di rendicontazione, ai controlli e alle sanzioni, elaborate sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, dal presente decreto e dalle linee guida emanate dalla Commissione europea.
3. AGEA comunica tempestivamente al Ministero i nominativi dei beneficiari che modificano in corso d'opera la propria composizione.
4. AGEA effettua i controlli sulla regolare esecuzione del contratto e sulla rendicontazione delle spese e ne comunica gli esiti al Ministero entro 60 giorni dal loro espletamento.

## **Articolo 12**

### **(Erogazione del finanziamento e modalità di rendicontazione)**

1. Ai pagamenti provvede AGEA cui sono delegate le attività di pagamento e di controllo ai sensi della normativa comunitaria vigente e in coerenza con quanto previsto nella Strategia nazionale del Programma destinato alle scuole in Italia.
2. L'erogazione del contributo avviene sotto forma di anticipo pari all'80% dell'importo ritenuto ammissibile, dietro presentazione di apposita garanzia di pari valore, secondo le istruzioni operative di cui al precedente articolo 11, comma 2.
3. Il restante importo è erogato a saldo, dietro presentazione di apposita domanda di pagamento, redatta secondo le istruzioni operative di cui al precedente articolo 11, comma 2, entro e non oltre il 21 luglio 2025.
4. Le spese sono riconosciute, in sede di verifica della rendicontazione, se sostenute nel periodo ricompreso tra la pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria e il 30 giugno 2025 e se attinenti allo svolgimento delle attività espressamente indicate nella proposta progettuale.
5. Fermo restando l'importo di contributo concesso, gli scostamenti in aumento o diminuzione compensativi tra le voci di costo del piano finanziario approvato sono ammessi nella misura del 5%.
6. La verifica della rendicontazione di cui al precedente comma 4 verrà effettuata da AGEA al fine di accertare la conformità dell'attività svolta e delle spese sostenute a quanto indicato in progetto ed oggetto del beneficio concesso.

## **Articolo 13**

### **(Controlli)**

1. AGEA, direttamente o per il tramite di propria struttura incaricata, effettua, per conto del Ministero, i controlli di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39.
2. Il dettaglio dei controlli, delle possibili infrazioni e delle relative sanzioni è riportato nelle istruzioni operative di cui al precedente articolo 11, comma 2.

## **Articolo 14**

### **(Documentazione della procedura)**

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto:
  - allegato 1: Allegato tecnico;
  - allegato 2: Spese ammissibili;
  - allegato 3: Criteri di valutazione.
2. Sono approvati con il presente decreto:

- allegato 4: fac simile di domanda di partecipazione;
- allegati 5a, 5b e 5c: fac simili di dichiarazioni sostitutive;
- allegato 6: fac simile di progetto;
- allegato 7: fac simile di dichiarazione antimafia.

### **Articolo 15**

#### **(Pubblicazione e informazioni)**

1. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni, pervengono al seguente indirizzo di posta elettronica [programmi.scuole@pec.masaf.gov.it](mailto:programmi.scuole@pec.masaf.gov.it) e possono essere presentate fino al 21 novembre 2024.
2. Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il dott. Marco Bruschini, direttore dell'Ufficio AGEBIL III.
3. Il presente avviso è pubblicato alla sezione "Gare" del sito internet [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it).

### **Articolo 16**

#### **(Definizione delle controversie)**

1. Tutte le controversie derivanti dal presente decreto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

### **Articolo 17**

#### **(Disposizioni finali)**

1. Per tutto quanto non disposto, si applica il Decreto ministeriale n. 597556 del 26 ottobre 2023, il Decreto ministeriale n. 460694 del 18 settembre 2024, il Codice Civile e la normativa nazionale e unionale di riferimento

**IL DIRETTORE GENERALE**

Teresa Nicolazzi

*(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)*